

Il datore di lavoro puÃ² vietare lâ€™assemblea sindacale per impedire lâ€™ingresso a soggetti non autorizzati

IL FATTO

Una organizzazione sindacale proponeva ricorso ex art. 28 st. lav., avanti il Tribunale del Lavoro di Venezia, al fine di ottenere lâ€™accertamento e declaratoria dellâ€™antisindacalitÃ del comportamento della societÃ datrice di lavoro, **consistente nellâ€™illegittima negazione dei locali ove si sarebbe dovuta svolgere una assemblea dalla stessa indetta, aperta a tutto il personale**, nonostante la precedente autorizzazione giÃ concessa, al fine di impedire alla parte sindacale di coinvolgere i lavoratori negli argomenti posti allâ€™ordine del giorno â€“ tra i quali la questione dello stress lavoro-correlato, di pertinenza dei lavoratori e loro rappresentanti â€“ cosÃ¬ impedendo il libero esercizio dellâ€™attivitÃ sindacale.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso della organizzazione sindacale, con decreto del 21 Novembre 2022, stabilendo **la legittimitÃ della decisione del datore di lavoro di limitare lâ€™uso dei locali aziendali da parte di soggetti estranei (n. 2 consulenti) che non rientrano tra quelli che hanno diritto a partecipare alle assemblee**, a norma dellâ€™art. 20 dello Statuto dei Lavoratori[1] e delle norme previste sul punto dalla contrattazione collettiva applicabile, **ciÃ², a prescindere che, nel caso di specie, lâ€™assemblea, con gli stessi temi giÃ allâ€™ordine del giorno e con le medesime modalitÃ relative alla partecipazione di consulenti esterni, era stata successivamente celebrata**, sicchÃ© non si poteva prospettare alcuna lesione attuale della libertÃ o azione sindacale, neanche in ottica di pericolo di reiterazione di comportamenti analoghi nel futuro.

NOTE

[1] Che tanto recita:

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unitÃ produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dellâ€™orario di lavoro, nonchÃ© durante lâ€™orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrÃ corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni “ che possono riguardare la generalit  dei lavoratori o gruppi di essi “ sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unit  produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalit  per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Avv. Michelealfredo Chiariello

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.

Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.

Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Collabora con le pi  importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.

Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonch  ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui   autore e responsabile.